

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilasedici, il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 13 in Bari , Via Monte San Michele, 79. Sono presenti i signori:

- **Raffaele Giovanni Nicoli**, nato a Bari il 29 dicembre 1981 e residente a Bari in Via Antonio Lucarelli, 60/d, cap 70124, C.F. NCL RFL 81 T 29 A 662 U;
- **Michele Ventrella**, nato a Bari il 08 maggio 1993 e residente a Triggiano (Ba) in Via Di Vittorio, 15 cap 70019, C.F. VNT MHL 93 E 08 A 662 Z;
- **Nicolò Accettura**, nato a Bari il 09 febbraio 1986 e residente a Bari in Viale de Laurentis, 6/14 cap 70124 C.F. CCT NCL 86 B 09 A 662 S.

I presenti unanimemente decidono di costituirsi, con il presente atto in associazione e stabiliscono che venga denominata "Gli Alunni di Marco Polo" e che la sua sede legale si posta in Bari, alla Viale Bartolo, 4/6.

I presenti unanimemente approvano articolo per articolo nel suo compendio, lo Statuto dell'associazione che, composto di 13 articoli viene allegato al presente atto costitutivo.

L'associazione è pertanto retta dalle disposizioni del presente Atto costitutivo e dallo statuto allegato, che ne forma parte integrante e sostanziale, e per quanto ivi non previsto, dalla disposizioni dei legge in materia.

Gli intervenuti unanimemente deliberano di costituire il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, che risulta così composto:

- Raffaele Giovanni NICOLI' - Presidente;
- Nicolò ACCETTURA - Tesoriere;
- Michele VENTRELLA - Segretario - Vice Presidente;

che dichiarano di accettare il mandato loro conferito.

In conformità alle norme statutarie sotto riportate, il Presidente, quale rappresentante legale dell'Associazione, viene autorizzato a compiere tutti gli atti conseguenti alla costituzione della presente associazione, incluso l'acquisto della personalità giuridica ove egli lo ritenga opportuno.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione stessa.

Letto, firmato e sottoscritto il 05 maggio 2016

I Soci Fondatori:

- Raffaele Giovanni NICOLI' Presidente; _____
- Nicolò ACCETTURA Tesoriere; _____
- Michele VENTRELLA Segretario _____

STATUTO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Gli alunni di Marco Polo" con sede in Bari in Viale Bartolo 4/6, attiva all'interno del territorio nazionale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ARTICOLO 2 - Oggetto sociale

L'associazione non ha fini di lucro. Essa è un organismo aperto, aconfessionale ed apolitico, che ha per scopo l'attuazione della diffusione della cultura, musicale, artistica, di sviluppare, in un ambito digitale, multimediale, la comunicazione via web ed ogni altra attività avente finalità di solidarietà sociale. Ispirandosi ai principi della Dichiarazione dei Diritti Dell'Uomo e, in ottemperanza della disciplina degli enti non commerciali, introdotta dal Decreto Legislativo n. 460/1997, l'attività dell'Associazione consiste nella promozione culturale e pertanto potrà:

- promuovere l'interesse per la multimedialità (audio, video, siti internet, social networks, web tv) soprattutto fra i giovani;
- produrre materiale audio video atti a promuovere la digitalizzazione e l'informatizzazione anche in contesti di Pubblica Amministrazione;
- pubblicizzare con ogni mezzo e canale le attività realizzate anche in contesti di Pubblica Amministrazione;
- promuovere l'insieme delle attività e delle tecniche (redazione, pubblicazione, diffusione, ecc.) volte a diffondere e a commentare notizie tramite ogni mezzo di pubblicazione, in particolare modo, digitale e multimediale;
- promuovere interventi formativi di esperti selezionati rivolti agli studenti e finalizzati a sviluppare una didattica delle competenze;
- promuovere attività ricreative e culturali;
- organizzare concerti con giovani musicisti;
- promuovere attività di formazione e integrazione di soggetti immigrati;
- organizzare spettacoli culturali;
- organizzare corsi di musica;
- produrre supporti fonografici;
- organizzare concorsi per giovani artisti;
- organizzare viaggi ed escursioni nell'ambito della nostra Regione, in Italia ed all'Estero al fine di confrontare e studiare le varie etnie e idiomi;
- organizzare pubbliche esibizioni;
- patrocinare e promuovere attività e corsi sportivi;
- patrocinare e promuovere attività artistiche;
- integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, promuovendo o aderendo a Concorsi, Fondazioni, Associazioni, Scuole ed altre organizzazioni aventi carattere simile;
- svolgere tutte le attività che risultino utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone;
- attivare sportelli di ascolto per gli studenti;
- contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
- promuovere attività volte a sensibilizzare la comunità scolastica su problematiche inerenti la salute e il benessere;
- promuovere azioni di mediazione didattica di supporto;

ARTICOLO 3

L'Associazione potrà svolgere in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

ARTICOLO 4 - Associati

I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori;
Soci Benemeriti;
Soci Onorari;
Soci Ordinari;
Soci Sostenitori;

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Assemblea ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono Soci Benemeriti coloro che con donazioni e contributi concorrono all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente e dei Soci Fondatori e sono scelti fra le personalità della musica, dell'arte, della cultura, dello sport, della politica, dell'economia ecc. Essi devono avere l'approvazione unanime dell'Assemblea. Sono soci Ordinari coloro che si iscrivono all'Associazione allo scopo di collaborare all'organizzazione delle manifestazioni culturali da essa organizzate. Sono soci Sostenitori coloro che usufruiscono della partecipazione alle attività associative. Questi ultimi non hanno diritto di voto e di partecipazione alle Assemblee.

Possono iscriversi all'associazione gli studenti, gli ex studenti, i docenti e gli ex docenti dell' I.I.S.S. "Marco Polo" di Bari. (Sono inclusi coloro che hanno frequentato l'istituto anche nei tempi passati in cui il suo nome è stato differente) Possono, inoltre, iscriversi soggetti esterni in una percentuale non superiore al 20% della totalità degli iscritti.

La qualifica di Associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Tutti gli associati maggiorenni, ad esclusione dei Soci Sostenitori, godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché del l'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà acquisito automaticamente dall'associato minorenni, alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che sono ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione stessa e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

I soci fondatori ed ordinari hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che viene determinata dall'assemblea. I soci sostenitori sono tenuti anch'essi a pagare una quota associativa annua che viene determinata dall'assemblea. Non sono ammesse forme di partecipazione associativa di carattere temporaneo.

ARTICOLO 5 - Acquisto e perdita della qualifica di socio e di associato

Nelle ipotesi in cui il recesso è consentito dalla legge, il socio o associato che intende recare deve comunicare la dichiarazione di recesso per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo cadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I soci o associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio/associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'esclusione del socio/associato può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 cod. civ.

I soci/associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi preventivamente versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

ARTICOLO 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di altre istituzioni;
- contributi di organismi internazionali;
- liberalità e lasciti testamentari

I fondi costituiti dalle quote associative, da contributi di Enti e di privati, da sottoscrizioni o da altri proventi saranno utilizzati solo per i fini definiti dall'Art.2; non possono essere suddivisi dagli associati, amministratori o organi di controllo.

ARTICOLO 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ARTICOLO 8 - L'assemblea dei Soci

L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui al precedente art. 4 ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei soci/associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del consiglio direttivo sull'andamento della gestione dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio finanziario;

l'assemblea delibera inoltre in merito:

- all'ammontare delle quote associative;
- all'esclusione dei soci;
- alla nomina del consiglio direttivo;
- ad altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso indicata la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, da affiggersi presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione o da comunicare ai soci senza formalità (lettera, telefono, sms, posta o bacheca elettronica).

Ogni socio avente diritto, ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio ma non da un estraneo all'associazione.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del consiglio direttivo né ai dipendenti dell'associazione.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Spetta al Presidente la constatazione della regolarità delle deleghe, del diritto di intervenire all'assemblea e della validità della stessa. La validità dell'assemblea, una volta constatata dal Presidente, non può essere contestata dai presenti.

Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, non essendo lecito lo scrutinio segreto.

ARTICOLO 9 - Il Presidente

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio direttivo, in sua assenza o in caso di impedimento, al vice-presidente.

In caso di assenza o impedimento di entrambi la presidenza è assunta dal più anziano di età dei soci il quale, constatata la regolarità della convocazione e dalla costituzione dell'assemblea, fa deliberare in merito alla persona che deve presiederla successivamente. Le deliberazioni devono constatare di verbale sottoscritto dai presenti dell'assemblea e dal segretario.

Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e provvede nei casi urgenti, con l'obbligo di informare il consiglio direttivo nella prima riunione. Ha facoltà di:

- riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, in nome e per conto dell'associazione, somme di qualsiasi importo e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie;
- nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giudizio;
- nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- in caso di assenza o impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano di diritto al vice-presidente;
- il concreto esercizio delle attribuzioni stesse da parte del vice-presidente attesta di per sé, di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità a riguardo.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

nei casi di legge e, inoltre, quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio da lui scelto.

ARTICOLO 10 - Il consiglio direttivo

L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un consiglio direttivo composto da tre a 11 membri, di cui almeno due scelti tra i Soci Fondatori.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esso, nella prima riunione, nomina al suo interno il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite e l'assemblea può deliberare soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle funzioni.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo, anche telegramma, fonogramma, fax o posta elettronica, di regola tre giorni prima della riunione ed entro termini abbreviati, qualora lo richiedano gli interessi dell'associazione ed i consiglieri si trovino in Italia.

In difetto di tali formalità e termini il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, o in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano d'età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta. Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, non essendo lecito lo scrutinio segreto; a parità di voti, dopo il supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione e, nel caso si pervenga ancora alla parità, prevale la proposta a cui è stato dato il voto dal presidente.

Al consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al presidente o ad uno dei soci.

In particolare il consiglio direttivo:

- delibera sull'ammissione dei soci;
- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- predispose il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'associazione;
- delibera sull'assegnazione di speciali incarichi ai soci o, se necessario, a collaboratori esterni e sugli eventuali rimborsi, spese e/o compensi;
- formula criteri e norme, redige regolamenti e compie atti per il migliore funzionamento dell'associazione.

Il segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio direttivo; esercita inoltre le altre funzioni riservate alla sua competenza dal presente statuto.

Il tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed espleta il servizio di cassa, tenendo aggiornata la contabilità.

ARTICOLO 11- Esercizi finanziari e bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il consiglio direttivo deve tempestivamente predisporre il conto economico idoneo a formare il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea anche dovrà tenersi entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario. E' fatto divieto all'associazione di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano importa per legge e siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative e di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, perseguano le stesse finalità. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 12 - Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea o per inattività dell'assemblea stessa protratta per oltre due anni.

L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 13 - Norme di chiusura

Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le norme del libro I, titolo II, del codice civile nonché quelle prevista dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Bari, 05 maggio 2016

I Soci Fondatori:

- Raffaele Giovanni NICOLI' Presidente; _____
- Nicolò ACCETTURA Tesoriere; _____
- Michele VENTRELLA Segretario _____